TRIBUNALE

Sentenza del Tribunale 16 dicembre 2011 — Enviro Tech Europe e Enviro Tech International/Commissione

IT

(Causa T-291/04) (1)

[«Ambiente e protezione dei consumatori — Classificazione, imballaggio e etichettatura del bromuro di propile in quanto sostanza pericolosa — Direttiva 2004/73/CE — Direttiva 67/548/CEE — Regolamento (CE) n. 1272/2008 — Ricorso di annullamento — Domanda tardiva di adattamento delle conclusioni — Interesse ad agire — Mancanza di interesse individuale — Irricevibilità — Responsabilità extracontrattuale — Sentenza della Corte che si pronuncia sulla validità della direttiva 2004/73 — Identità d'oggetto»]

(2012/C 32/30)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrenti: Enviro Tech Europe Ltd (Kingston upon Thames, Regno Unito), e Enviro Tech International, Inc. (Melrose Park, Stati Uniti) (rappresentanti: avv.ti C. Mereu e K. Van Maldegem)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: inizialmente X. Lewis, successivamente P. Oliver e G. Wilms, agenti)

Oggetto

Da un lato, la domanda di sospensione dell'inclusione del bromuro di propile nella direttiva 2004/73/CE della Commissione, del 29 aprile 2004, recante ventinovesimo adeguamento al progresso tecnico della direttiva 67/548/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura delle sostanze pericolose (GU L 152, pag. 1, rettificata con GU L 216, pag. 3), nella misura in cui la direttiva 2004/73 ha classificato il bromuro di propile come sostanza avente talune proprietà pericolose e, dall'altro, una domanda di risarcimento.

Dispositivo

- 1) Il ricorso è respinto.
- La Enviro Tech Europe Ltd e la Enviro Tech International, Inc. sono condannate alle spese, comprese quelle relative al procedimento sommario.

Sentenza del Tribunale 13 dicembre 2011 — Evropaïki Dynamiki/Commissione

(Causa T-377/07) (1)

(«Appalti pubblici di servizi — Procedura di gara d'appalto — Prestazione di servizi informatici concernenti le tecnologie per l'interoperabilità dei contenuti a favore dei servizi europei di eGovernment — Rigetto dell'offerta di un offerente — Errore manifesto di valutazione — Obbligo di motivazione — Sviamento di potere — Responsabilità extracontrattuale»)

(2012/C 32/31)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Evropaïki Dynamiki — Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE (Atene, Grecia) (rappresentante: avv. N. Korogiannakis)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: E. Manhaeve, agente, assistito dall'avv. J. Stuyck)

Oggetto

Da un lato, domanda di annullamento della decisione della Commissione del 13 luglio 2007 di non accettare l'offerta presentata dalla ricorrente nell'ambito della gara d'appalto concernente le «tecnologie per l'interoperabilità dei contenuti a favore dei servizi europei di eGovernment» (GU S 128), nonché della decisione di attribuire l'appalto a un altro offerente e, dall'altro, domanda di risarcimento danni

Dispositivo

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) La Evropaïki Dynamiki Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE è condannata a sopportare le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Commissione europea.

⁽¹⁾ GU C 273 del 6.11.2004.

⁽¹⁾ GU C 297 dell'8.12.2007.